



Riqualificazione energetica

L'art. 1 co. 3 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

In relazione al Art. 1 della L. 296/2006 co. 345 : interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico), si riepilogano di seguito le principali nozioni della normativa.

Soggetti beneficiari	• alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni • agli enti e ai soggetti non titolari di reddito d'impresa (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici); • ai soggetti titolari di reddito d'impresa quali gli imprenditori individuali, le società di persone (snc, sas), le società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione) e gli enti commerciali L'agevolazione, inoltre, è riconosciuta anche: • ai soggetti non residenti in Italia • al familiare convivente • agli Istituti autonomi per le case popolari • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Edifici interessati	Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti , di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionali).
Aliquota	Fino al 31.12.2017 65% Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 50%
Limiti della spesa	120.000 euro
Rate	le detrazioni IRPEF/IRES devono essere suddivise in 10 rate annuali di uguale importo
Cessione	le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute.

Adempimenti per fruire dell'agevolazione

DOCUMENTI	COSA TRASMETTERE ALL'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori: • scheda informativa COSA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: • Nessun documento COSA CONSERVARE: • Certificazione rilasciata dal produttore • Ricevuta di trasmissione all'Enea • Fatture • Ricevuta del bonifico
PAGAMENTI	CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA: bonifico bancario o postale dal quale risulti: • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del ALTRI CONTRIBUENTI: qualsiasi



Aliquota IVA applicabile

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Essendo gli infissi classificati come BENI SIGNIFICATIVI l'aliquota IVA agevolata al 10% si applica sul valore della posa in opera e su altrettanto valore del bene. L'importo restante è assoggettato all'aliquota ordinaria del 22% Esempio: VALORE CONTRATTO Euro 10.000,00 + IVA Valore manodopera Euro 2.500,00 + IVA 10% Valore bene Euro 2.500,00 + IVA 10% Valore bene Euro 5.000,00 + IVA 22%
RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Aliquota IVA 10%